



COMUNE DI VIGGIANO

Provincia di Potenza

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

Prot. n° 5769/2026

Ordinanza dir. n° 17/2026

Oggetto: Divieto di sosta nel parcheggio situato nell'area laterale del Corso G. Marconi sul lato opposto al plesso scolastico L. De Lorenzo durante le operazioni di installazione di pannelli solari per l'efficientamento energetico dell'immobile adibito a Scuola secondaria di 1° Grado, a partire dal giorno 18 aprile 2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Vista la comunicazione acquisita al prot. n. 5731/2026 del 16/04/2026 con la quale la Responsabile dell'Area Tecnica – Settore LL.PP. ed Infrastrutture del Comune di Viggiano: Ing. Maria Teresa Vignola, ha chiesto il provvedimento amministrativo del divieto di sosta nel parcheggio situato nell'area laterale del Corso G. Marconi sul lato opposto al plesso scolastico L. De Lorenzo durante le operazioni di installazione di pannelli solari per l'efficientamento energetico dell'immobile adibito a Scuola secondaria di 1° Grado, a partire dal giorno 18 aprile 2026;

Considerato che, al fine di consentire la regolare esecuzione delle operazioni sopra descritte e garantire la sicurezza, occorre regolamentare la circolazione veicolare lungo il tratto di strada interessato durante il loro svolgimento;

Visti gli artt. 5 comma 3 e 7 Decreto Legislativo 285/92 ;

Visto il Decreto Sindacale n. 6/2025 del 08/07/2025 con cui si nominava il Mag.re Graziano Raffaele GIRELLI, Responsabile del servizio di Polizia Locale del Comune di Viggiano;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 ed in particolare l'art.107 comma 3;

ORDINA

Per la causale indicata in premessa, nel parcheggio situato nell'area laterale del Corso G. Marconi sul lato opposto al plesso scolastico L. De Lorenzo tratto di strada del Corso G. Marconi, a partire dallo stallo di sosta seguente alla colonnina Be Charge (ricarica veicoli elettrici) a seguire per un totale di n° 18 stalli di sosta,

- **Il divieto di sosta** a partire dal giorno di sabato 18 aprile 2026 e fino alla ultimazione dei suddetti lavori ;
- Sono sospesi gli obblighi, divieti e limitazioni di carattere permanente in contrasto con il presente provvedimento;
- la ditta esecutrice dei lavori di concerto con il direttore dei lavori deve:
- farsi carico di tutti gli oneri e i magisteri necessari per la custodia, la vigilanza e la predisposizione d'idonea transennatura dell'area di cantiere e della segnaletica temporanea sia diurna che notturna, anche di preavviso del tratto di strada interessato dai lavori, e di adottare tutti i necessari accorgimenti e precauzioni atti a salvaguardare la sicurezza stradale;
- il personale addetto ai lavori dovrà essere munito di idoneo abbigliamento e dei prescritti D.P.1. così come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di cantieri stradali e nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

AVVERTE

- La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sarà conservata agli atti del Comune.
- Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza e la farà osservare nei modi in essa previsti.
- La presente ordinanza, emanata ai soli fini della regolamentazione della circolazione stradale, non esime il soggetto richiedente, dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale provvedimento autorizzativo/nulla osta di competenza di Organi o Enti cui la Legge riconosce a vari titoli specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti nell'attività posta in essere.
- L'Amministrazione Comunale è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti direttamente interessati o terzi, dalle attività svolte e anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.
- **La ditta Edil Service Talarico Srl** è direttamente responsabile, civilmente e penalmente di tutti i danni che dovessero derivare a persone e/o cose in dipendenza dell'attività di cui trattasi.
- A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 07 agosto 1990 11°241, si avverte che, avverso la presente dell'ordinanza, in applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni

dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo regionale della Basilicata, ovvero potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Viggiano, li 17 Apr. 2026

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/93*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mag.re Graziano R. GIRELLI